




## **COMUNE DI VOLTERRA**



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO**

**ELABORATO DA:  
geom. Fosco Pasquinuzzi  
Funzionario P.O. Responsabile del Servizio Qualità Urbana**

**Approvato con delibera consiliare n. 66 del 29 Dicembre 2009**

## INDICE

### INTRODUZIONE

Le funzioni svolte dal verde pubblico e privato in ambiente urbano	pag. 2
L'importanza della migliore cura del Verde Urbano	pag. 2
Il criterio seguito per la stesura del presente regolamento	pag. 2
L'importanza della comunicazione	pag. 3
L'oggetto del regolamento	pag. 3

### CAPITOLO 1 - NORME GENERALI SUL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 1	Il Verde Urbano come oggetto di salvaguardia	pag. 4
Articolo 2	Interventi colturali sulle alberature: piantagione	pag. 4
2.1	Piantagione	pag. 4
2.2	Area di pertinenza di alberature nel verde urbano pubblico	pag. 5
2.3	Area di pertinenza di alberature nel verde urbano privato	pag. 6
2.4	Trapianto di alberature	pag. 6
Articolo 3	Interventi colturali sulle alberature: potatura e capitozza tura	pag. 7
Articolo 4	Interventi colturali sulle alberature: abbattimento	pag. 7
Articolo 5	Interventi colturali sulle altre essenze vegetali: prati, fioriture, arbusti, siepi	pag.10
Articolo 6	Interventi colturali sul Verde Urbano: difesa fitosanitaria	pag.10
6.1	Dendrochirurgia	pag.11
Articolo 7	Verde Urbano: funzioni e responsabilità dell'Amministrazione Comunale	pag.11
Articolo 8	Siepi e alberi sporgenti	pag.12
Articolo 9	Aree a verde agricolo e non, all'interno dei centri abitati o in fregio alla strada pubblica	pag.12
Articolo 10	Sfalcio lungo i fossi e controllo della vegetazione infestante	pag.13
Articolo 11	Divieto d'incendio delle sponde dei fossi, degli argini stradali e delle aree incolte	pag.14
Articolo 12	Norme di salvaguardia e pulizie a tergo dei fossi e canali	pag.14
Articolo 13	Salvaguardia dei laghetti e delle zone umide	pag.14
Articolo 14	Forme di Attività Partecipativa	pag.15
14.1	Adozioni e sponsorizzazioni	pag.15
14.2	Giornate del Verde	pag.15
Articolo 15	Verde Urbano: funzioni e responsabilità del Cittadino	pag.15
Articolo 16	Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	pag.16
Articolo 17	Presa in carico di aree verdi da parte del Comune	pag.17
Articolo 18	Manomissioni o alterazioni di aree sistemate a verde per lavori edili, stradali e simili	pag.17
Articolo 19	Danneggiamenti di aree sistemate a Verde Pubblico	pag.17
Articolo 20	Danneggiamenti di essenze vegetali in aree a Verde Pubblico	pag.18

### CAPITOLO 2 - REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI

Articolo 21	Ambito di applicazione e destinatari	pag.18
Articolo 22	Interventi vietati ed obblighi	pag.18
22.1	Nei parchi e giardini pubblici è vietato:	pag.18
22.2 -	Nei parchi e giardini pubblici è fatto obbligo di:	pag.19
22.3. -	Nelle aree e spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento alle aree a verde, le persone, che conducono i cani, dovranno ottemperare alle disposizioni di seguito elencate:	pag.19
Articolo 23	Interventi consentiti con autorizzazione scritta	pag.20

### CAPITOLO 3 - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Articolo 24	Sanzioni	pag.21
Articolo 25	Norme finanziarie	pag.21
Articolo 26	Norme regolamentari in contrasto	pag.21
Articolo 27	Riferimenti legislativi	pag.22
Articolo 28	Danni causati dagli alberi di proprietà comunale o durante le operazioni di manutenzione	pag.22
Articolo 29	Norme Transitorie e Finali	pag.22

### ALLEGATI

- A. Metodo per la stima del valore ornamentale e del danno biologico.
- B. Modulo per la richiesta di autorizzazione all'abbattimento.
- C. Modulo per la rilevazione delle infrazioni al Regolamento Comunale di Tutela del Verde Urbano pubblico e privato.
- D. Norme e indirizzi tecnici per l'adozione o sponsorizzazioni di spazi verdi.

## **LE FUNZIONI SVOLTE DAL VERDE PUBBLICO E PRIVATO IN AMBIENTE URBANO**

Il Comune di Volterra, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana,<sup>1</sup> riconosce che il patrimonio vegetale, sia pubblico che privato:

- a) riveste importanza primaria come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salute dell'ambiente presente e soprattutto futuro;
- b) rappresenta un indiscutibile valore per l'igiene dell'aria;
- c) assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita delle persone;
- d) incrementa l'estetica della città e ne riveste il ruolo di memoria storica.

L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti e dal precedente comma, intende tutelare il patrimonio vegetale pubblico e privato del proprio territorio, base irrinunciabile e non negoziabile per lo sviluppo sostenibile e condivisibile del territorio .

Il Regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal patrimonio verde:

- Miglioramento della salubrità dell'aria, attraverso l'emissione di O<sub>2</sub>;
- Miglioramento del benessere urbano, attraverso l'effetto microclimatico;
- Miglioramento del pregio, dell'estetica e dell'immagine turistica della città;
- Mitigazione dell'inquinamento atmosferico, mediante l'utilizzo della CO<sub>2</sub>;
- Mitigazione dell'inquinamento acustico, mediante l'effetto barriera;
- Difesa del suolo, stabilizzato dalle radici e vitalizzato dall'humus;
- Sostegno alla vita ed alla biodiversità animale che frequenta la vegetazione;
- Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive;
- Sviluppo della didattica naturalistica;
- Sviluppo della cultura ambientale e storico-sociale.

## **L'IMPORTANZA DELLA MIGLIORE CURA DEL VERDE URBANO**

Le funzioni che si richiedono al verde urbano possono essere svolte efficacemente solo attraverso una sua cura continua e attenta.

Tale cura, da estendere anche ai momenti della progettazione e manutenzione delle aree verdi, è elemento indispensabile. Per garantire la resistenza delle formazioni vegetali alle avversità chimiche, biologiche e climatiche connesse alla particolarità dell'ambiente urbano.

La cura-e manutenzione corretta del verde urbano costituisce inoltre una garanzia per limitare al massimo i pericoli per persone e cose connessi alla presenza di formazioni vegetali deperienti o instabili in ambiente urbano.

## **IL CRITERIO SEGUITO PER LA STESURA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento vuole essere uno strumento per garantire la migliore cura e fruibilità del verde urbano.

Per questo motivo la finalità principale perseguita è quella di individuare norme e procedure atte alla salvaguardia del patrimonio verde cittadino.

In questo senso si prescinde, tranne nei casi di fondamentale e concreta importanza, dalla elencazione delle più corrette pratiche agronomiche e tecniche per la cura e salvaguardia del verde urbano le quali possono essere attinte dalla vasta letteratura in materia, o ricorrendo alle professionalità più adatte. Resta inteso, a questo proposito, il fondamentale ruolo che l'Amministrazione comunale intende conferire al senso di responsabilità e di civiltà di tutti coloro che si trovano ad operare nel campo del verde urbano o a fruire dello stesso.

### **L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE**

La migliore cura e manutenzione del verde urbano si ottiene unicamente con la collaborazione convinta e partecipe dei cittadini.

L'Amministrazione comunale riconosce quindi prioritaria importanza all'informazione e partecipazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione e le forme di coinvolgimento possibili quando sia chiamata ad operare scelte di rilevante impatto sul verde urbano.

L'Ufficio competente resta ordinariamente a disposizione dei cittadini per ogni segnalazione, informazione, richiesta d'intervento.

La comunicazione svolta dall'Amministrazione Comunale persegue come obiettivi l'educazione del cittadino al rispetto del patrimonio di Verde Urbano, il riconoscimento del lavoro dei dipendenti del Comune, l'attenzione alle richieste ed esigenze della cittadinanza.

### **L'OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato, così come identificato e disciplinato dal Regolamento Regionale 9 Febbraio 2007 n°2/R (artt. 11 e 12), integrando in ciò il Regolamento Urbanistico ed Edilizio di cui costituisce parte normativa della materia.

Le disposizioni relative al verde pubblico hanno natura di direttiva per l'azione degli Enti proprietari e di fondamento per l'attribuzione delle mansioni ai soggetti gestori dei servizi, nonché per l'utilizzo degli spazi verdi pubblici da parte di terzi, comprese le aree di pertinenza delle alberature.

Il presente regolamento dunque detta disposizioni a tutela delle alberature di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni.

A tale scopo si definiscono:

**VERDE PUBBLICO:** tutti i parchi, giardini, aree verdi, giardini scolastici, aiuole, filari, singole alberature, cespugli, siepi e arbusti posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà di altri enti o di proprietà privata soggetta ad uso pubblico, inclusi nel territorio urbanizzato così come definito dal vigente Piano Strutturale, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione;

**VERDE PRIVATO:** tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio urbanizzato così come definito dal vigente Piano Strutturale nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione;

**AVENTE TITOLO:** soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un'area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale.

**AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO:** atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a determinate tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono, ai sensi del presente regolamento, opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall'avente titolo alla richiesta. Gli interventi autorizzati risultano comunque di norma vincolati a predeterminate modalità esecutive.

## **CAPITOLO 1**

### **NORME GENERALI SUL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO**

#### **Articolo 1 Verde Urbano come oggetto di salvaguardia**

Rilevata l'importanza che il Verde Urbano riveste ai fini paesaggistici, culturali ed ambientali per il territorio del Comune di Volterra, vengono stabilite le seguenti norme atte a garantirne la protezione ed una razionale gestione.

Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi tanto sul patrimonio di verde urbano pubblico che su quello privato in conformità a quanto stabilito da leggi statali e regionali e relativi regolamenti e statuti. Non sono soggette al presente regolamento le zone già tutelate da altri enti.

#### **Articolo 2 Interventi colturali sulle alberature**

##### **2.1 - Piantagione**

Le principali problematiche connesse alla presenza di alberature in ambiente urbano sono legate essenzialmente ad errate scelte della specie da porre a dimora in relazione allo spazio disponibile.

Le stesse potature drastiche che talora si è costrette ad effettuare, onde evitare gli inconvenienti causati dal protendersi dei rami, sono legate ad errate vantazioni sulle distanze di impianto e conducono con facilità le alberature a condizioni strutturali e sanitarie insoddisfacenti.

Le distanze minime indicative tra le piante messe in filare dovranno essere le seguenti:

- alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20  
(esempio: *Farnia, platano, pioppo, frassino, tiglio* ecc) mt. 10.0
- alberi che a pieno sviluppo misureranno da mt. 10 a mt. 20  
(esempio: *acero campestre, carpino bianco*, ecc) mt. 7,0
- alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt. 10  
(esempio: *Cercis siliquastrum, Prunus spinosa*, ecc) mt. 5.0
- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare  
(esempio: *pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale*, ecc) mt. 5.0

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per la scelta dell'essenza vegetale da porre a dimora si richiama l'importanza di privilegiare le specie autoctone o, in ogni caso, quelle che meglio si adattano all'ecosistema urbano e che si inseriscano al meglio nel contesto storico, paesaggistico ed ambientale del Comune di Volterra.

Per quanto riguardano piantagioni in ambito di interventi edilizi si applica quanto previsto all'Art. 66 del Regolamento Edilizio Comunale.

## 2.2 - Area di pertinenza di alberature nel verde urbano pubblico

Ai fini della tutela della vitalità e dell'armonico sviluppo dell'apparato aereo e dell'apparato radicale delle alberature, è richiesto il rispetto di un'area di pertinenza, all'interno della quale è vietato qualunque intervento in grado di danneggiare la pianta stessa.

Si definisce area di pertinenza delle alberature la zona descritta dalla circonferenza tracciata sul terreno, avente come fulcro il centro del tronco della pianta secondo la seguente articolazione:

- Per piante con diametro da cm. 21 a cm 50 = raggio di pertinenza mt. 5,00
- Per piante con diametro da cm. 51 a cm 60 = raggio di pertinenza mt. 6,00
- Per piante con diametro da cm. 61 a cm 70 = raggio di pertinenza mt. 7,00
- Per piante con diametro da cm. 71 a cm 80 = raggio di pertinenza mt. 8,00
- Per piante con diametro da cm. 81 a cm 90 = raggio di pertinenza mt. 9,00
- Per piante con diametro da cm. 91 e oltre = raggio di pertinenza mt. 10,00

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc., e per alberature di nuovo impianto, fatte salve situazioni debitamente documentate che non permettano soluzioni alternative, deve essere rispettata una distanza minima dalla superficie pavimentata al centro del tronco pari a m 2,00.

Non sono considerate impermeabili le superfici realizzate in masselli autobloccanti o in green-pave appoggiati direttamente sul terreno .

Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc, in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1,00 dalla pianta a pieno sviluppo, fatti salvi esclusivamente, per quanto riguarda le alberature esistenti, i casi per cui non sia possibile trovare soluzioni alternative.

A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale sono proibiti gli interventi di seguito elencati:

- 1) utilizzare aree a bosco, a parco, ed in generale le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo;
- 2) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature salvo quanto previsto all'Art. 66 c.23 del Regolamento Edilizio Comunale, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- 3) effettuare ricarichi superficiali di terreno sulle aree di pertinenza, di materiale organico, o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche con più interventi, è superiore a cm. 20. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio;
- 4) affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante;
- 5) effettuare gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) senza osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali;
- 6) depositare o versare sali, acidi o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature;
- 7) accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza;
- 8) l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei "colletti" delle piante interessate.

sono comunque vietati tutti gli interventi, anche non esplicitati precedentemente, ma che comunque arrechino danno all'apparato radicale delle piante.

A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale, gli interventi di seguito elencati, se operati all'interno dell'area di pertinenza, sono effettuabili eventualmente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento rilasciata dall'Amministrazione Comunale:

- a) pavimentazioni con manti impermeabili;
- b) scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura;
- c) ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i 20 cm, pur se risultante da più interventi successivi.

Le operazioni in deroga alle aree di pertinenza potranno essere autorizzate dal competente Ufficio Comunale previa perizia di un tecnico abilitato che certifichi la possibilità di effettuare gli interventi senza danneggiare le piante e indichi le misure tecniche di salvaguardia delle stesse.

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico, da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, dopo l'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale, dovranno comunque essere preventivamente comunicati all'Ufficio Ambiente. Tali operazioni dovranno essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente ad interventi manuali al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere disinfettate o protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra saranno segnalati dal personale di vigilanza per le opportune valutazioni e sanzionati unilateralmente dal competente Ufficio Comunale a seguito di adeguata relazione tecnica.

Qualora detti danneggiamenti siano commessi da una ditta o impresa per negligenza o colpa grave, questa sarà altresì esclusa da qualsiasi gara d'appalto indetta dall'Amministrazione Comunale, per un periodo minimo di 5 anni fino a un massimo di 10, mediante apposito provvedimento deliberato dal Consiglio Comunale.

Sono incentivate tutte le operazioni, quali la decompattazione del terreno o la disposizione di griglie o altre attrezzature di protezione, volte a ripristinare o a migliorare le condizioni di vita delle alberature.

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

### **2.3 - Area di pertinenza di alberature nel verde urbano privato**

Per le aree di pertinenza per alberature nel verde urbano privato si considerano raccomandate le indicazioni di cui all' Art. precedente, salvo quanto previsto all'Art. 66 del Regolamento Edilizio Comunale.

### **2.4 - Trapianto delle alberature**

Per quanto riguarda il trapianto delle alberature, intervento che si rende necessario quando si intende salvare piante di pregio botanico ed estetico, valgono le stesse norme sopra elencate per la piantagione e di quanto espressamente previsto all'Art. 66 cc.20 e 21 del Regolamento Edilizio Comunale.

Mentre si ricorda che occorre preparare l'esemplare arboreo con precisi accorgimenti tecnici, resta inteso che il trapianto sarà in ogni caso eseguito ad esclusiva cura e spese del proprietario del giardino.

### **Articolo 3      Interventi culturali sulle alberature: potatura e capitozzatura**

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita ordinariamente di interventi di potatura.

Negli ambienti urbani questa operazione può risultare comunque necessaria alle piante per migliorare il loro adattamento alle condizioni sfavorevoli in cui spesso si trovano a dover vivere.

Al fine di conservare la conformazione naturale della chioma devono essere evitati i tagli drastici limitandosi ad intervenire su rami danneggiati, che sono di intralcio al traffico che necessitano di contenimento o bilanciamento, su branche interessate da carie, marciumi o lesioni tali da compromettere la stabilità della pianta o creare pericolo per la pubblica incolumità.

Su tutte le piante esistenti, allevate a forma obbligata, sono consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma.

Sono proibiti gli interventi di capitozzatura in quanto questo tipo di intervento fa perdere alla pianta la propria conformazione naturale, indebolisce i meccanismi di difesa della pianta e provoca scompenso tra la chioma e l'apparato radicale.

Possono essere previsti interventi di capitozzatura delle alberature in deroga alla presente norma, tali interventi dovranno essere autorizzati dal competente Ufficio Ambiente previa richiesta che motivi l'indispensabilità di effettuare tale intervento e indichi le misure tecniche di salvaguardia della corretta sopravvivenza della pianta soggetta ad intervento.

Gli interventi di capitozzatura non autorizzati sono sanzionati ai sensi del presente regolamento.

Gli alberi presenti in parchi e giardini dovranno di norma essere lasciati crescere liberamente, salvo le necessità legate al riequilibrio e alla rimonda della chioma, ad esempio a seguito di eventi calamitosi, per riduzione obbligatoria dell'apparato radicale o per attacchi parassitari.

### **Articolo 4      Interventi culturali sulle alberature: abbattimento**

Nel rispetto delle finalità del presente Regolamento l'abbattimento di piante arboree, siano esse vive o morte, all'interno dei Centri Urbani del Comune di Volterra, è subordinato a specifica autorizzazione da parte del competente Ufficio Ambiente Comunale.

È necessario presentare domanda di autorizzazione qualora si richieda l'abbattimento di alberature il cui diametro del tronco, rilevato a 1 mt. dal colletto sia superiore a 20 cm.

Non è necessario presentare domanda di autorizzazione all'abbattimento negli altri casi.

L'autorizzazione dell'avente titolo a procedere all'abbattimento di una pianta arborea è rilasciata a seguito di presentazione, da parte del proprietario della pianta in questione o dall'Amministratore nel caso di proprietà condominiali, di domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco nella forma riportata in allegato "B"; alla domanda dovrà essere allegata una appropriata documentazione fotografica e quanto altro si ritenga necessario a definire lo stato di necessità che motiva la domanda stessa.

Qualora la documentazione presentata fosse incompleta, l'Ufficio Ambiente provvederà a richiedere, con Raccomandata A/R, una integrazione della domanda o la presentazione di una nuova richiesta. Nel caso l'Ufficio Ambiente non riceva alcun riscontro entro 15 gg. dall'invio della raccomandata, la richiesta di autorizzazione all'intervento sarà ritenuta nulla.

L'istruttoria, a seguito di opportuno sopralluogo da parte dell'Ufficio Ambiente, verrà definita entro il termine massimo di 15 giorni con l'invio a mezzo posta di autorizzazione scritta a firma del Funzionario Comunale competente.



Nell'autorizzazione potrà essere indicato:

- L'obbligo di sostituzione della o delle piante abbattute, che sarà concordato con il richiedente, e verrà specificata all'interno della autorizzazione rilasciata. I reimpianti dovranno tenere conto dello sviluppo finale delle essenze poste a dimora, in modo da garantire il corretto inserimento nello spazio disponibile.
- Le sostituzioni dovranno inoltre essere effettuate attenendosi alle indicazioni nel presente regolamento, in particolare non potranno avere dimensioni inferiori a 4,00-4,50 di altezza e cm 6,00-8,00 di diametro rilevato a m 1 dal colletto, (art.66 c.5 Regolamento Edilizio Comunale); l'obbligo, qualora l'Ufficio competente verifici che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, per il proprietario di fornire all'Amministrazione Comunale un equivalente numero di piante arboree in vaso pari a quello delle piante che si richiede di abbattere; tale fornitura dovrà essere concordata preventivamente con il richiedente, verrà specificata all'interno della autorizzazione e sarà utilizzata per piantare gli alberi in area di proprietà comunale.
- La prescrizione di seguire particolari accorgimenti e norme di sicurezza per prevenire ogni tipo di incidente quali, ad esempio, limitare al più possibile eventuali danni a manufatti presenti sul letto di caduta degli alberi, ridurre al minimo eventuali disagi al transito dei veicoli previa preventiva comunicazione dell'intervento al Comando di Polizia Municipale, contenere al massimo i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie, di rivolgersi, per l'eventuale particolare complessità dell'intervento, a ditta specializzata del settore.

In caso di decorrenza del termine di 15 giorni senza che l'Ufficio preposto abbia presentato ulteriori esigenze istruttorie o che sia stata ricevuta l'apposita autorizzazione, è facoltà del richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione dell'autorizzazione stessa.

E' consentito l'abbattimento di alberi nei seguenti casi:

- pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa, salvo quanto previsto all'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- pianta morta;
- pianta deperente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature;
- pianta sita a distanza dai confini di proprietà o da edifici tale da costituire pericolo ai sensi del codice della strada e del codice civile, o causa di dissesto delle fondamenta dell'edificio, a condizione che sia ripiantumata, fatte salve cause di forza maggiore, un'essenza di grandezza adeguata;

Per i casi non previsti dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Edilizio Comunale.

Le seguenti alberature, come individuato all'Art.66 c.1 del Regolamento Edilizio Comunale, aventi diametro superiore a cm. 20 rilevato a 1 mt. Dal colletto devono essere rigorosamente conservate e per esse valgono le regole dettate dal presente Art. alle alberature connesse con l'esercizio dell'attività agricola (art.66 c.2 Regolamento Edilizio Comunale):

- *Quercus ilex* (Leccio)
- *Quercus petrae* (rovere)
- *Quercus robur* (farnia)
- *Tilia* (tiglio)
- *Aesculus Hippocatanum* (ippocastano)
- *Cupressus sempervirens* (cipresso)
- *Platanus acerifolia* (platano)

salvo nei casi di:

- pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa, salvo quanto previsto all'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

- pianta sita a distanza dai confini di proprietà o da edifici tale da costituire pericolo ai sensi del codice della strada e del codice civile, o causa di dissesto delle fondamenta dell'edificio, a condizione che sia ripiantumata, fatte salve cause di forza maggiore, un'essenza di grandezza adeguata.

Può essere autorizzato l'abbattimento di alberature per prevalenti interessi pubblici in altro modo non tutelabili, a prescindere dallo stato vegetativo delle alberature stesse.

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, una miglioria ambientale dell'esistente. Allo scopo si applicano le prescrizioni previste all'Art. 66 del Regolamento Edilizio Comunale.

Ogni autorizzazione all'abbattimento o a qualsiasi altro intervento è da intendersi rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità. L'avente titolo e gli esecutori dei lavori sono direttamente e solidalmente responsabili dei danni che fossero provocati a cose o persone, in dipendenza dei lavori finalizzati all'esecuzione all'intervento autorizzato, anche a causa dell'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamento acustico, atmosferico ed idrico, nonché in materia di gestione dei rifiuti.

L'avente titolo deve provvedere affinché, durante il materiale svolgimento delle operazioni finalizzate all'abbattimento o di qualsiasi altro intervento, sul luogo ove esso si sta svolgendo sia disponibile l'originale o copia fotostatica dell'autorizzazione relativa.

L'avente titolo e l'esecutore degli interventi sono entrambi responsabili nel caso in cui non abbiano ottenuto preventivamente l'autorizzazione.

L'Ufficio Ambiente vigilerà sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvedendo eventualmente, a far erogare la sanzione relativa al mancato adempimento.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale comporta le sanzioni di cui al capitolo 3 del presente regolamento.

Gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree sono assimilati all'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale e comportano le stesse sanzioni di cui al presente regolamento.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

L'abbattimento di alberature di proprietà comunale da parte di chiunque non avente titolo o non autorizzato comporta, oltre alla sanzione di cui presente regolamento, l'obbligo di risarcimento del danno al patrimonio comunale, calcolato dal personale dell'Ufficio Ambiente, nella misura equivalente al valore ornamentale dell'albero (somma che verrà utilizzata per miglioramenti del patrimonio verde cittadino) calcolato secondo la metodologia indicata nell'allegato "A" al presente regolamento

L'Amministrazione Comunale potrà provvedere a far effettuare accertamenti straordinari sulle condizioni di stabilità e fitosanitarie delle alberature, siano esse pubbliche o private, qualora ritenuti pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria. L'eventuale abbattimento dei soggetti in questione sarà comunque motivato, e disposto con emissione di apposita ordinanza.

Eventuali operazioni straordinarie di particolare rilievo sulle alberature pubbliche o private, limitando gli abbattimenti ai casi strettamente necessari, saranno preventivamente notificate agli organi collegiali comunali e comunicati alla cittadinanza tramite gli organi di stampa da parte dell'Assessorato all'Ambiente.

Gli interventi di manutenzione straordinaria del Verde Pubblico potranno essere segnalati alla popolazione anche tramite appositi cartelli da esporre nell'area soggetta all'intervento, e recanti le indicazioni e/o le modalità per ricevere informazioni sui lavori stessi.

Gli abbattimenti delle piante opportunamente individuate e il corretto smaltimento del legname di risulta saranno eseguiti ad esclusiva cura e spese dell'avente titolo.

Qualora l'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico sia richiesto da privati cittadini l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata all'Ufficio Ambiente del Comune di Volterra, corredata da appropriata documentazione fotografica e da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

L'Amministrazione potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento, nel caso in cui sia evidente la necessità dell'abbattimento (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata), o autorizzare l'abbattimento (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrabili ) ; in quest'ultimo caso, i soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica sono tenuti a versare, prima dell'abbattimento, una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia indicata nell'allegato "A" al presente regolamento "Metodologia per la stima del valore ornamentale" e dovranno, inoltre, provvedere a proprie spese all'abbattimento.

Le somme saranno versate all'Amministrazione Comunale e verranno integralmente impiegate per il ripristino e l'incremento del patrimonio verde cittadino.

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

#### **Articolo 5      Interventi colturali sulle altre essenze vegetali: prati, fioriture, arbusti, siepi**

Per gli interventi colturali sulle essenze vegetali diverse dalle alberature (fioriture, arbusti, siepi ed altro) non occorrono autorizzazioni: esse sono rimandate alle decisioni e all'iniziativa dell'avente titolo con la raccomandazione di attenersi alle norme di pratica agronomica corrette e tali da assicurare la gradevolezza e l'estetica della composizione vegetale qualunque essa sia.

Restano ferme le disposizioni del Codice Civile all'art. 892 e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, delle Norme Ferroviarie e di tutti gli altri regolamenti vigenti che possono normare gli interventi sulle essenze vegetali oggetto del presente comma.

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

#### **Articolo 6      Interventi colturali sul Verde Urbano: difesa fitosanitaria**

L'Amministrazione Comunale ha il compito di salvaguardare il Verde Urbano pubblico anche dal punto di vista fitosanitario; tale compito spetta anche all'avente titolo per il verde privato urbano di propria competenza.

Gli interventi di difesa fitosanitaria non necessitano di autorizzazione per quanto resta inteso il rispetto delle normative esistenti in materia e l'applicazione delle metodologie di distribuzione appropriate e proporzionate allo scopo prefisso. La preferenza è da accordare a metodi di lotta biologica o integrata e comunque ispirandosi all'impatto ambientale più ridotto possibile.

L'Amministrazione Comunale e l'avente titolo avranno particolare attenzione per i decreti di lotta obbligatoria emessi dall'Autorità competente.

La mancata osservanza di quanto previsto al primo comma, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alla sanzione prevista all'art. 24 "sanzioni".

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

## 6.1 - Dendrochirurgia

Gli interventi di dendrochirurgia sono sempre ammessi.

È preferibile che tali interventi siano effettuati da personale che sia in grado di effettuarli rispettando le principali norme tecniche ed agronomiche relative.

## Articolo 7 Verde Urbano: funzioni e responsabilità dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, del patrimonio di Verde Urbano pubblico secondo le norme del presente Regolamento Comunale. Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico sulle proprietà comunali devono rispettare i principi del presente regolamento ma possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nello stesso, previo parere dell'Ufficio competente. L'Amministrazione Comunale vigila altresì che il patrimonio di Verde Urbano privato venga sottoposto ad una gestione ugualmente oculata.

L'Amministrazione Comunale in via generale conferisce all'Ufficio Ambiente la competenza su tutte le argomentazioni trattate nel presente Regolamento ad eccezione di competenze specifiche o proprie di altri Uffici o Settori Comunali, per i quali, comunque, è fatto obbligo informare l'Ufficio Ambiente medesimo per ogni necessaria informazione, consultazione, parere e/o eventuale nulla-osta.

L'Amministrazione Comunale inoltre:

- attribuisce la competenza delle argomentazioni trattate dal presente Regolamento relative ad interventi edilizi privati (cantieri, edificazioni, ristrutturazioni attuazioni previste dal Piano Strutturale ecc.) all'Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata
- individua e attribuisce alla Polizia Municipale il controllo e l'istruttoria degli atti relativi alle violazioni e del sistema sanzionatorio del presente Regolamento Comunale oltre alle competenze proprie di istituto e/o attribuite da altri Regolamenti Comunali
- attribuisce la competenza delle argomentazioni relative agli "Abbruciamenti" e alle pratiche in genere dell'agricoltura all'Ufficio Agricoltura
- attribuisce la competenza delle argomentazioni trattate dal presente Regolamento relative alla materia del commercio all'Ufficio Attività Produttive
- attribuisce la competenza in merito alla gestione, cura e manutenzione del Verde Urbano pubblico all'Ufficio Manutenzioni che, nell'ambito degli interventi che si renderanno di volta in volta necessari, collaborerà con gli altri Uffici dell'Amministrazione Comunale
- restano immutate le competenze di altri Uffici attribuite da altri Regolamenti Comunali riguardo argomentazioni trattate nel presente.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad adeguare la disponibilità di risorse economiche ed umane alla reale consistenza del proprio patrimonio di Verde Pubblico particolarmente in relazione all'eventuale aumento della sua superficie e della consistenza di arredi vegetali e non.

L'Amministrazione Comunale fornisce attraverso i propri tecnici, a chiunque li richieda, limitatamente ai residenti nel territorio comunale, indirizzi utili alla realizzazione e alla gestione del verde privato, chiarimenti riguardanti quanto riportato nel presente Regolamento. Non fornisce invece pareri su condizioni di stabilità, fitopatie e ogni altra valutazione professionale in merito alle alberature e al verde privato.

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la pulizia, la conservazione e la salvaguardia delle alberature, e del verde nel suo complesso oltre all'erogazione della sanzione se prevista al Art.24 "sanzioni"; i funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare e censire zone o formazioni ed essenze vegetali del territorio comunale che rivestano un particolare interesse storico, culturale o ambientale allo scopo di vincolare l'avente titolo alla loro conservazione ottimale così come previsto anche all'Art. 66 c.7 del Regolamento Edilizio Comunale.

## **Articolo 8 Siepi e alberi sporgenti**

Le siepi di recinzione della proprietà privata non possono risultare invasive della proprietà pubblica e dovranno pertanto essere opportunamente ridotte.

In particolare, nel caso di invadenza del suolo pubblico in presenza di marciapiedi, allo scopo di consentirne il corretto uso da parte di pedoni che non siano costretti, per l'ingombro della siepe, ad usare pericolosamente la strada, le siepi private dovranno essere potate a raso del confine e mantenute in condizioni di non invadenza.

Per quanto riguarda la gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, sia in ambito urbano che extra urbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione dello stesso.

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino in zona; a tal fine dovrà essere presentata presso il servizio competente, apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare scelte di arboricoltura alternative che garantiscano, comunque, la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

Resta salvo il rispetto dell'art. 4 - Reimpianto, sulla sostituzione di ogni albero abbattuto.

La mancata osservanza ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alla sanzione prevista Art. 24 "Sanzioni" e se soprattutto in presenza di reale pericolo pubblico o per l'incolumità dei pedoni, l'Amministrazione comunale provvederà ad emettere opportuna ordinanza, dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al proprietario.

## **Articolo 9 Aree a verde agricolo e non, all'interno dei centri abitati o in fregio alla strada pubblica**

Al fine di garantire il decoro dell'ambiente, per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 3 volte l'anno; la prima entro il 30 maggio e l'ultima entro il 30 ottobre; al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, su di una fascia della profondità di almeno m 5 dal bordo strada.

La mancata osservanza di quanto previsto al comma precedente, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alla sanzione prevista al Art. 24 "Sanzioni".

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

## **Articolo 10 Sfalcio lungo i fossi e controllo della vegetazione infestante**

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggiati proprietà private e pubbliche, è fatto obbligo ai proprietari di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Le operazioni dovranno rispettare i tempi di nidificazione e di cova delle specie acquatiche. Stesso obbligo è previsto per i privati frontisti di canali, corsi d'acqua e fiumi pubblici.

E' vietato abbandonare i residui degli sfalci e delle potature nell'alveo o sulle sponde dei fossi e dei canali. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio o da potature dovranno essere smaltiti mediante lo smaltimento differenziato dei rifiuti vegetali, previo appuntamento con il gestore della raccolta differenziata dei rifiuti. In difetto di quanto previsto ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alla sanzione prevista all'art. 24 "sanzioni".

E' ammesso lo smaltimento mediante combustione controllata dell'ammasso, previa domanda all'Ufficio competente e successiva autorizzazione, che sarà comunque sospesa durante il periodo di "grave rischio per l'innescò e la propagazione degli incendi boschivi" emanato dal competente Servizio Forestazione e Difesa Fauna della Provincia di Pisa a norma della vigente L.R. 21 Marzo 2000 n°39. Copia dell'autorizzazione verrà inviata d'ufficio al comando Polizia Urbana.

Dovranno essere bruciati esclusivamente rifiuti consistenti in scarti vegetali derivanti da attività agricole o di giardinaggio provenienti dal terreno privato di proprietà del richiedente; sono vietati gli abbruciamenti di materiali non provenienti da attività agronomiche e di aziende agricole, forestali e/o di giardinaggio.

Prima di procedere all'innescò del fuoco dovrà essere data comunicazione del possesso della ricevuta autorizzazione al Comando Vigili del Fuoco competente per Territorio e al competente Servizio AIB della Comunità Montana Alta Val di Cecina con sede in Pomarance.

La mancata osservanza delle disposizioni indicate nell'autorizzazione e delle normali cautele indicate alle disposizioni seguenti, conferisce al soggetto gli estremi per il reato di incendio doloso oltre all'erogazione della sanzione prevista Art.24 "sanzioni".

Le operazioni di abbruciamento dovranno essere eseguite nel seguente modo:

- Prima di accendere il fuoco:
  - Procedere nelle prime ore del mattino di giornate umide e non ventose.
  - Effettuare l'abbruciamento in presenza di almeno due persone.
  - Portare sul luogo alcuni dei seguenti attrezzi utili nello spegnimento del fuoco: pale, picconi, secchi e taniche d'acqua.
- Durante l'abbruciamento della catasta:
  - Effettuare un'accurata pulizia dei residui vegetali tutto intorno alla catasta stessa.
  - Fare delle cataste di limitate dimensioni.
  - Limitare l'accensione contemporanea delle cataste in modo da poterle facilmente controllare.
  - Isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali.
  - Limitare l'altezza della fiamma ed il "fronte" dell'abbruciamento
  - Procedere nell'abbruciamento dall'alto verso il basso (le fiamme saranno molto più limitate e facilmente controllabili).
- Estinzione definitiva e sorveglianza:
  - Spegnere eventuali focolai residui.
  - Non abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.

- Bagnare le braci e i dintorni della catasta.

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

#### **Articolo 11     Divieto d'incendio delle sponde dei fossi, degli argini stradali e delle aree incolte**

E' vietato procedere ad incendio allo scopo di diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, sugli argini delle strade e nelle aree incolte in genere.

La mancata osservanza al comma precedente, conferisce al soggetto gli estremi per il reato di incendio doloso oltre all'erogazione della sanzione prevista al Art.24 "Sanzioni".

#### **Articolo 12     Norme di salvaguardia e pulizie a tergo dei fossi e canali**

E' obbligatoria, da parte dei proprietari confinanti, l'eliminazione a tergo agli argini dei fossi, dei canali e fiumi della vegetazione infestante di: *rovi (Rubus ulmifolius.)*, *vitalba (Clematis vitalba)*, *robinia (Robinia pseudoacacia)*, *indaco bastardo (Amorpha fruticosa)*, *ailanto (Ailanthus altissima)*, ecc.

La mancata osservanza di quanto previsto al comma precedente, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alla sanzione prevista al Art.24 "sanzioni".

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

#### **Articolo 13     Salvaguardia dei laghetti e delle zone umide**

Nei laghetti, specchi d'acqua e zone umide presenti sul territorio comunale, pubblici o privati, debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) è vietata l'esecuzione di scavi che possano provocare danni alle parti verdi, e agli argini dello specchio d'acqua o della zona umida;
- 2) è vietato il riempimento e la bonifica delle zone umide;
- 3) è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche;
- 4) è vietata l'estirpazione, il taglio a raso o il danneggiamento della vegetazione interna e circostante le aree medesime.

Eventuali deroghe alle sopra indicate prescrizioni possono essere ottenute dal settore Ambiente, previa presentazione di motivata relazione tecnico-agronomica riportante gli effetti che dovranno essere conseguiti dall'attività in deroga.

La mancata osservanza di quanto previsto ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alla sanzione prevista al Art.24 "sanzioni".

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

## **Articolo 14    Forme di Attività Partecipativa**

### **14.1 – Adozioni e sponsorizzazioni**

Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad esse inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e in materia di arredo urbano, in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000.

Con il termine "adozione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati, associazioni, Enti o cittadini a titolo gratuito.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da aziende, negozi, artigiani industrie e comunque attività commerciali a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui al comma successivo.

Per le modalità di gestione delle stesse si rinvia alle norme e indirizzi tecnici di cui all'ALLEGATO "D"

### **14.2 – Giornate del Verde**

L'Amministrazione comunale assume a propria rilevante funzione, quella dell'organizzazione e coordinamento di tutte le azioni allo scopo di favorire iniziative solidali con i singoli cittadini, Associazioni, Istituzioni Scolastiche, comitati operanti sul territorio per la tutela dell'ambiente, nonché altri soggetti di diritto pubblico e privati con l'obiettivo di agire in prima persona per il bene dell'ambiente e del proprio territorio.

Per detto obiettivo si prefigge, nel rispetto dei principi generali di cui alle premesse del presente Regolamento, l'organizzazione di iniziative ecologiche denominate "GIORNATE DEL VERDE" dove si lavorerà sul territorio per conoscerlo meglio e per ripulire alcune zone di pubblico interesse.

Alle iniziative di cui sopra è facoltà dell'Amministrazione Comunale erogare servizi di supporto a favore dei partecipanti sia sottoforma di attrezzature, materiali necessari agli interventi e di ristoro e conforto che sottoforma di eventuali contributi finanziari.

Le iniziative saranno approvate dalla Giunta Municipale, su proposta dell'Assessorato all'Ambiente competente, con la quale saranno impartite direttive inerenti la individuazione dei luoghi, la data di effettuazione degli interventi, le risorse economiche necessarie, l'impiego dei Servizi Comunali che si renderanno necessari, forme di propaganda e pubblicità.

## **Articolo 15    Verde Urbano: funzioni e responsabilità del Cittadino**

Il proprietario o comunque l'avente titolo di un terreno, parco o giardino garantisce la cura e la gestione del patrimonio di Verde Urbano privato secondo le norme del presente Regolamento Comunale.

Il proprietario o comunque l'avente titolo di un terreno, parco o giardino ha il compito ed il dovere di curare lo spazio verde di sua proprietà nell'ottica di garantire sia il decoro dell'arredo urbano nel suo complesso che le massime condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell'area verde. Per perseguire questo obiettivo è necessaria l'applicazione delle normali e corrette pratiche agronomiche ma anche fornire un livello di manutenzione che impedisca il verificarsi di situazioni di degrado quali la crescita incontrollata delle essenze vegetali presenti, il deposito o l'abbandono di rifiuti, il ricovero per animali nocivi o pericolosi, il pericolo di incendio ed altre situazioni che, a insindacabile giudizio degli Uffici Comunali competenti, siano ritenuti



sgradevoli o pericolosi. In questo senso si rimanda a quanto previsto all' Art. 7 riguardo le funzioni e responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

Qualora una proprietà privata venga riconosciuta quale bene storico, culturale o ambientale ai sensi dell' Art. 7 del presente regolamento, il proprietario o comunque l'avente titolo è tenuto a garantire tutti gli interventi necessari in ordine alla sua manutenzione e conservazione. E' fatto obbligo agli aventi titolo delle aree di cui sopra di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle formazioni vegetali presenti e di adottare i provvedimenti necessari per la loro protezione contro eventuali agenti nocivi.

Gli interventi sulle formazioni vegetali di pregio debbono considerarsi eccezionali e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario. Tutti gli interventi di abbattimento o modifica sostanziale delle stesse devono essere autorizzati dal competente Ufficio Comunale il quale dovrà dare indicazioni riguardo le eventuali sostituzioni e le operazioni da eseguire.

Qualora le ragioni della richiesta di intervento appaiano dubbie o insufficienti, il tecnico comunale può richiedere a spese dell'interessato una perizia di un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Forestale, Perito Agrario iscritti all'Ordine o Tecnici Equivalenti).

L'inosservanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Il proprietario o comunque l'avente titolo di una proprietà privata ha il dovere di provvedere alla pulizia delle aree confinanti dalle foglie o da altre formazioni vegetali provenienti dal verde urbano di propria competenza.

La mancata osservanza di quanto previsto ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alle sanzioni, già previste per il mancato rispetto delle stesse materie trattate dal presente regolamento, al Art. 24 "sanzioni", incrementate del 50% se trattasi di proprietà privata riconosciuta quale bene storico, culturale o ambientale.

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

#### **Articolo 16     Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere**

Fermo restando quanto indicato nel presente regolamento, nelle aree di cantiere in particolare è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc); in particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all' Art. 1.3. E', inoltre, vietato il transito con mezzi pesanti all'interno dell'area di pertinenza. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale dovranno essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie, nonché curati con tecniche appropriate eventuali danneggiamenti accidentali.

La mancata osservanza di quanto previsto ai commi precedenti, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alle sanzioni, già previste per il mancato rispetto delle stesse materie trattate dal presente regolamento, al Art.24 "sanzioni".

L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

## **Articolo 17 Presa in carico di aree verdi da parte dell'Amministrazione Comunale**

Le superfici da destinare a verde pubblico debbono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento e di quanto in particolare previsto nel Regolamento edilizio Comunale.

Prima della presa in carico, da parte dell'Amministrazione Comunale, di tali superfici realizzate dai privati, i soggetti attuatori ne dovranno garantire la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi i risarcimenti di eventuali fallanze, per il periodo di tempo espressamente- previsto nelle apposite convenzioni.

La presa in carico di opere a verde progettate e realizzate da parte di privati avverrà solamente a seguito di apposito collaudo e di relativo verbale di accettazione da parte del competente Ufficio Comunale.

## **Articolo 18 Manomissioni o alterazioni di aree sistemate a verde per lavori edili, stradali e simili**

Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile alterare o manomettere una superficie di proprietà comunale sistemata a verde è fatto obbligo richiedere specifico nullaosta all'Ufficio competente.

La richiesta dovrà indicare chiaramente:

- a) le generalità del richiedente;
- b) le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
- c) la durata dei lavori;
- d) le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo;
- e) l'esatto perimetro dell'area interessata dai lavori e l'esatta ubicazione della vegetazione presente da raffigurarsi su planimetria a scala adeguata l'impegno da parte del richiedente a ripristinare l'area manomessa o alterata nelle stesse condizioni
- f) originali sotto il controllo dei tecnici dell'Ufficio Comunale competente.

A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà facoltà degli Uffici preposti richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione da svincolarsi a lavori ultimati.

L'alterazione o manomissione di aree sistemate a verde pubblico avvenuta in assenza dell'autorizzazione di cui sopra comporta la sanzione di cui al capitolo 3 del presente regolamento oltre all'obbligo di risarcimento dell'eventuale danno al patrimonio comunale, calcolato sulla base di una apposita perizia redatta dall'Ufficio Comunale competente secondo quanto disposto dal successivo comma. L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, potrà ordinare il rispetto di quanto contenuto nel presente ART. dopo la quale in caso di inosservanza potrà provvedervi direttamente attribuendo la spesa sostenuta al contravvenente. I funzionari e i tecnici degli Uffici Comunali competenti verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

## **Articolo 19 Danneggiamenti di aree sistemate a Verde Pubblico**

Chiunque danneggi una superficie di proprietà comunale sistemata a verde, oltre ad eventuali sanzioni di natura penale per "danneggiamento di Bene Pubblico" è tenuto a rifondere il danno all'Amministrazione Comunale mediante il versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli Uffici comunali competenti mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici - estimativi di opere a verde,

## **Articolo 20    Danneggiamenti di essenze vegetali in aree a Verde Pubblico**

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture....) alle essenze vegetali presenti in aree a Verde Pubblico, oltre ad eventuali sanzioni di natura penale per “danneggiamento di Bene Pubblico” l'indennizzo richiesto sarà pari al valore ornamentale dell'albero (somma che verrà utilizzata per miglioramenti del patrimonio verde cittadino) calcolato secondo la metodologia indicata nell'allegato “A” al presente regolamento.

## **CAPITOLO 2 REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

### **Articolo 21    Ambito di applicazione e destinatari**

Il presente Capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde pubblico o di uso pubblico, di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione "Comunale: può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini o aree verdi del territorio comunale.

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, vale a dire singoli cittadini, enti pubblici e privati, gruppi ed associazioni ecc.

### **Articolo 22    Interventi vietati ed obblighi**

#### **22.1    Nei parchi e giardini pubblici è vietato:**

- 1) Ogni comportamento vietato da altri regolamenti comunali vigenti.
- 2) Ostacolare e pregiudicare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- 3) Eliminare e distruggere gli alberi.
- 4) Eliminare e distruggere gli arbusti; danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
- 5) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, elementi di arredo o parte di essi nonché calpestare le aiuole;
- 6) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- 7) Permettere ad un animale in proprio affidamento o custodia di cacciare, molestare o ferire persone o altri animali oppure di imbrattare i viali e i giardini;
- 8) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- 9) Provocare danni a strutture, arredi e infrastrutture;
- 10) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua; imbrattare o danneggiare monumenti;
- 11) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- 12) L'uso e la sosta di qualsiasi veicolo e/o mezzo a motore ad eccezione di quelli per la deambulazione di portatori di handicap, dei mezzi in servizio di vigilanza nonché di quelli operativi utilizzati per la manutenzione;
- 13) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;

- 14) L'accesso nelle fasce orarie e nei periodi in cui lo stesso dovesse essere vietato da parte dell'Amministrazione Comunale,
- 15) Qualsiasi intervento che possa anche solo potenzialmente alterare lo stato di fatto esistente e che non sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- 16) Appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale;
- 17) Utilizzare le aree a verde pubblico per la disposizione di strutture pubblicitarie di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale senza l'eventuale previa autorizzazione da parte degli Uffici competenti;
- 18) Effettuare operazioni di pulizia di veicoli, mezzi a motore o di parti di essi;
- 19) Campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- 20) Organizzare assemblee, esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi, manifestazioni culturali e sportive o qualsiasi altro tipo di manifestazione senza l'autorizzazione da parte degli Uffici competenti;
- 21) Installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- 22) Calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco.
- 23) Accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;
- 24) Mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici;
- 25) Esercitare forme di commercio o attività simili;
- 26) Porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.
- 27) Alimentare animali di qualunque specie.
- 28) Arrampicarsi su: alberi, monumenti, pali, arredi, segnaletica cancelli inferriate ed altri beni pubblici.
- 29) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 14 anni o per altri limiti di età inferiori dove diversamente segnalato.
- 30) Immergersi nelle fontane e fonti pubbliche o farne altro uso improprio

L'inottemperanza a quanto sopra prescritto comporta le sanzioni di cui al del presente regolamento.

#### **22.2 - Nei parchi e giardini pubblici è fatto obbligo di:**

- a) Tenere i cani al guinzaglio oppure' muniti di idonea museruola e comunque evitare che possano infastidire persone o animali;
- b) Cavalcare solo al passo e con terreno asciutto evitando di disturbare altre persone;
- c) Impiegare, per le aree agricole confinanti con giardini, parchi o verde pubblico, esclusivamente tecniche di agricoltura integrata o biologica;
- d) Spegnerne accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

La mancata osservanza di quanto previsto, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alle sanzioni previste al Art. 24 "sanzioni".

#### **22.3. - Nelle aree e spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento alle aree a verde, le persone, che conducono i cani, dovranno ottemperare alle disposizioni di seguito elencate:**

- Chiunque conduca cani su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, non interdetti da apposita Ordinanza Sindacale, dovrà essere munito di idonei mezzi per asportare le deiezioni solide depositate dai cani condotti. Tali mezzi dovranno essere esibiti a richiesta dei competenti organi di vigilanza;

- Chiunque conduca cani su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, non interdetti da apposita Ordinanza Sindacale, dovrà provvedere all'asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti utilizzando i mezzi di cui al punto precedente, conferendole successivamente nei contenitori porta rifiuti o nei cassonetti stradali

La mancata osservanza di quanto previsto, l'amministrazione provvederà attraverso propri incaricati alle sanzioni previste al Art.24 "sanzioni".

### **Articolo 23 Interventi consentiti con autorizzazione scritta**

- a) In deroga a quanto previsto dal precedente Art. 22.2 possono essere consentite, richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le seguenti attività:
- b) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- c) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- d) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- e) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- f) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- g) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- h) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- i) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- j) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- k) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
- l) L'alimentazione e l'accudimento delle colonie feline registrate e autorizzate da parte dei rispettivi incaricati.
- m) Dovrà comunque essere garantita l'integrità di tutte le essenze arboree ed arbustive, del manto erboso
- n) nonché dello stato di livellamento del terreno.
- o) Eventuali danneggiamenti dovranno essere ripristinati a regola d'arte o risarciti previa quantificazione del danno stesso da parte dell'Ufficio comunale competente.

Le sopra elencate attività vengono consentite previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Competente sentito il parere dell'Ufficio Ambiente. Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda da indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

- a. le generalità del richiedente,
- b. i motivi per cui si richiede l'autorizzazione
- c. il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione

All'atto del rilascio dell'eventuale autorizzazione il richiedente è tenuto in obbligo a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati dal personale dell'Amministrazione al termine delle attività autorizzate.

L'Amministrazione Comunale può richiedere, in sede di rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare anche attività diverse da quelle sopra elencate.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, svolta direttamente o affidata in esecuzione ad imprese terze, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

## **CAPITOLO 3**

### **SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 24    Sanzioni**

L'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti del presente Regolamento verranno risarciti all'Amministrazione Comunale a seguito di verbale della Polizia Municipale, da Agenti con qualifica di Polizia Giudiziaria, da figure e alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale individuate dal Sindaco come "Ispettori Ambientali" e nominati a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia (art. 4bis TULPS), dal personale del Settore n°2 "Tecnico" per quanto di propria competenza e sulla base di apposita segnalazione da altro personale dell'Amministrazione avente qualifica di P.U. e I.P.S. (art. 357 c.p.) muniti di apposito documento di riconoscimento. Tale segnalazione dovrà essere compilata secondo lo schema riportato in allegato "C".

La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento può essere svolta anche dalle guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni ambientaliste e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986.

Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento vengono irrogate ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 così come modificato dall'art.6b is della Legge 24 Luglio 2008 n° 125 e dall'art.3 c.6 della Legge 15 Luglio 2009 n°94.

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni da Euro 25,00 (venticinque) ad Euro 500,00 (cinquecento) secondo gravità ed estensione. La sanzione sarà applicata dal Dirigente dell'Ufficio Comunale competente.

Alle sanzioni amministrative per il presente Regolamento si applicano, per quanto non in contrasto con il D.Lgs 267/2000, le disposizioni generali contenute nella Legge 24 Novembre 1981 n°689.

Per le inosservanze delle norme regionali o statali indicate nel presente Regolamento, le sanzioni applicabili sono quelle previste dalle norme stesse.

#### **Articolo 25    Norme finanziarie**

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi di riqualificazione del verde pubblico, alla gestione ed alla manutenzione dei giardini pubblici, alla formazione ed alla informazione dei cittadini sulle problematiche del verde o ad azioni di miglioramento ambientale.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi dei risarcimenti danni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Municipale.

#### **Articolo 26    Norme regolamentari in contrasto**

La redazione del presente documento è stata effettuata nel rispetto di quanto contenuto nel Regolamento Edilizio Comunale e nel Regolamento di Polizia Locale.

Il presente Regolamento, specifico per la materia di cui trattasi, si inserisce armoniosamente all'interno dei Regolamenti precedentemente citati andando a normare materie in esse non trattate o non previste per la specifica competenza. Ogni futura modifica o integrazione agli stessi, se non previste per norme legislative specifiche, dovranno tenere conto delle norme del presente Regolamento.

## **Articolo 27 Riferimenti legislativi**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia. Di seguito se ne ricordano le principali:

- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
- Codice Penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (artt. 357, 635 e 734);
- Codice della strada approvato con D.L. 30/04/92, n. 285 (artt. Articolo 1.6. 17, 18 e 29) e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R.16/12/92, n. 495 (artt. 26 e 27) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 17/07/80 n. 735 (art.52. distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- T.U.L.S.P. (art. 4bis)
- Legge 24 Novembre 1981 n°689 ( modifiche al sistem a penale)
- Legge 16 Gennaio 2003 n°3 (Art.16)
- Legge 24 Luglio 2008 n°125 ( art. 6bis)
- Legge 15 Luglio 2009 n°94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica – art.3 c.6)
- D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni
- D.M. 03/09/87 n. 412 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- D.M. 20/05/26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- R.D. 25/07/1904 n. 523 T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria;
- L.R. 13-8-1998 n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali);
- L.R. albero neonato;
- L.R. 23-1-1998 n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale)
- Regolamento Regionale 9/2/2007 n°2/R (artt. 11 e 12)
- Regolamento Comunale Edilizio;
- Piano Strutturale e relative Norme di Attuazione;
- Regolamento Comunale di Polizia Municipale;
- Norme sulla sicurezza sul lavoro.

## **Articolo 28 Danni causati a persone o cose dagli alberi di proprietà, comunale o durante le operazioni di manutenzioni del Verde Pubblico Comunale**

I danni causati dagli alberi di proprietà comunale, a persone o cose, ai fini di un eventuale risarcimento dovranno essere accertati da una relazione tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni.

## **Articolo 29 Norme Transitorie e Finali**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative statali, provinciali e regionali vigenti in materia.

Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione dopo la pubblicazione all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a norma dell'Art.38 c.3 dello Statuto Comunale.

Copia del presente Regolamento è depositata e visibile presso l'Ufficio Ambiente, e l'Ufficio Polizia Municipale e l'Ufficio di Segreteria Generale, ove potrà essere consultato negli orari di apertura per il pubblico, potrà essere consultato anche sul sito internet del comune alla pag.:

[www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8](http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8)

Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonché promuovendo adeguati momenti di illustrazione ai cittadini.